

STATUTO PLATFORM APS

ALLEGATO A)

Art. 1) COSTITUZIONE — SEDE - DURATA- E' costituita ai sensi ed effetti del D. Lgs. 460/97 e della Legge 383/2000, nonché delle norme del Codice del Terzo Settore ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 28/6/2017, l'Associazione di promozione sociale, senza finalità di lucro, denominata: "**Associazione di Promozione Sociale Platform**", potendo utilizzare la sola dizione "**PLATFORM APS**". L'Associazione ha sede legale in Milano.

Il sodalizio esplica la propria attività sull'intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale può essere modificata, purché all'interno del Comune di Milano; il Consiglio Direttivo con semplice delibera può aprire sedi operative in Italia e all'estero. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinato dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

Art. 2) NATURA E SCOPI- L'Associazione potrà affiliarsi ad un Ente nazionale di Promozione Sociale riconosciuto dall'Interno e/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà altresì aderire ad altri organismi del tempo libero a livello nazionale e internazionale.

I fini istituzionali dell'associazione sono quelli di promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo dell'immagine, dell'arte, della musica e della letteratura; promuovere attività didattiche e culturali nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali; promuovere il turismo giovanile, sociale, familiare e delle attività parallele alla ricettività, per migliorare la conoscenza reciproca fra i popoli, per consolidare e sviluppare la solidarietà fra le genti, per rafforzare i valori della convivenza civile; gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione.

L'Associazione potrà inoltre, in modo complementare e sussidiario, ai sensi della legge 383/2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, organizzare convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni o cicli di proiezioni, rassegne, festival e altre attività similari direttamente o in collaborazione con circoli, associazioni, enti locali e organismi di quartiere, istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere e con altri soggetti; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente Legge quadro nazionale sul turismo; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Art.3) ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse

generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle seguenti Lettere: ù

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- 1) Promuovere attività volte alla socializzazione e aggregazione con particolare attenzione alle fasce più esposte della nostra società;
- 2) Sviluppare l'organizzazione di iniziative, di promozione, di campagne nazionali e locali finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'Associazione;
- 3) Avviare attività, anche di tipo commerciale, per garantire la sostenibilità dei propri progetti sempre e comunque mantenendo prioritari i fini associazionistici e di promozione sociale;
- 4) Creare, promuovere e rafforzare reti di associazioni, enti e/o singoli per lo sviluppo di nuove attività e la sinergia tra realtà simili;
- 5) Stimolare la creazione di modelli di mutualismo volto a soddisfare i bisogni delle fasce più esposte ai margini all'interno della nostra città e del nostro Paese.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4) PATRIMONIO ED ENTRATE- Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) dai proventi derivanti da attività economiche.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Art. 5) SOCI DIRITTI/ DOVERI- le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce col la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all' acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

L' Adesione all'Associazione comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari; e) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all' Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all' Assemblea in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art. 6) QUOTE SOCIALI- Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 7) ASSEMBLEA/BILANCIO- L' Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538,11 comma, C.C). L' Assemblea, previa convocazione del Presidente dell' Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa o convocazione individuale), si riunisce in via ordinaria una volta all' anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell' esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L' Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L' Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. L'Assemblea può tenersi per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. L' Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

Art. 8) **CONSIGLIO DIRETTIVO**- L' Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone da cinque a sette membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. In tale Organo è previsto un numero minimo di componenti di sesso femminile, secondo il principio *dell'equilibrio di genere e la presenza di Consiglieri con età al di sotto di 35 anni*. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con modalità telematica.

Art. 9) **CARICHE SOCIALI**- Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quanto necessario. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell'Associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. La Rappresentanza Legale ed i poteri di Firma dell'Associazione sono assegnati dal Consiglio Direttivo all'interno dello stesso.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione sono autorizzati, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, ad accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente la sede sociale. Dette iscrizioni, periodicamente e in sede di riunione, saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10) **SCIoglimento**- Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, com. 190 L. 662/96.

Art. 11) **STATUTO/REGOLAMENTI**- Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

Art. 12) **COLLEGIO ARBITRALE**- Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 13) **RIMANDI**- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Art. 14) **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il Legale Rappresentante, o suo delegato, è autorizzato ad apporre le eventuali modifiche al presente statuto in sede di osservazioni e verifiche da parte del RUNTS compiendo gli ulteriori adempimenti che si renderanno necessari.